

**CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA**

Pisa,

Tra:

l'**A.T.I. 3E Ingegneria S.r.l. – T.E.P. S.r.l.**, con sede in Pisa, Lungarno Simonelli n. 3, in persona dell'Ing. Roberto Cappagli, legale rappresentante dell'associazione temporanea di imprese costituita il 24 ottobre 2008 con atto ai rogiti del Notaio Pietro Cappelli (n. rep. 21486) in seguito anche "*Committente*"

da una parte

e

, in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra


si conviene quanto segue

La Committente affida all'Impresa, che accetta e si obbliga di effettuare, l'appalto dei lavori impiantistici ed edili per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa in San Godenzo (FI)

L'appalto è affidato ed accettato alle seguenti condizioni:

Art. 1. Oggetto dell'appalto.

L'Impresa si obbliga di eseguire tutte le opere "a corpo", fornire la mano d'opera, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in ogni sua parte, il tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere positivamente collaudata, nel termine in seguito precisato.




Il presente appalto è regolato dalle norme sui contratti pubblici e per quanto da esse non previsto dal codice civile. In particolare e senza pretesa di esaustività trovano applicazione nel seguente appalto il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il D.P.R. 34 del 2000, il D.M. 145 del 2000, il D.M. 123 del 2004, il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e la L.R. Toscana n. 38 del 2007.


Art. 2. Parti integranti del contratto.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

- 1) RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE (RD);
- 2) RELAZIONE FOTOGRAFICA (RF);
- 3) ESTRATTO DI PRG (EPRG);
- 4) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
- 5) PIANO DI SICUREZZA e di COORDINAMENTO;
- 6) CAPITOLATO SPECIALE I PARTE NORME GENERALI (CS)
- 7) ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (EC.C);
- 8) IMPIANTI MECCANICI:
 - 8.1) Relazione tecnica (RT.M);
 - 8.2) Capitolato speciale II parte materiali e specifiche tecniche (st.m);
 - 8.3) Tavola (M.01) planimetria e schema rete teleriscaldamento;
 - 8.4) Tavola (M.02) schema tubazioni centrale termica;
 - 8.5) Tavola (M.03) schema tubazioni allacciamenti sottocentrali;
 - 8.6) Computo metrico estimativo (CME.M);
 - 8.7) Piano di manutenzione (PM.M);
- 9) IMPIANTI ELETTRICI:
 - 9.1) Relazione tecnica (RT.E);
 - 9.2) Capitolato speciale II parte materiali e specifiche tecniche (st.e);
 - 9.3) Tavola (E.01) planimetria generale;



- 9.4) Tavola (E.02) planimetria locale centrale termica;
 - 9.5) Tavola (E.03) schemi elettrici quadro contatori;
 - 9.6) Tavola (E.04) schemi elettrici quadro centrale termica;
 - 9.7) Tavola (E.05) schemi elettrici quadro alimentazione ed. 1 Municipio;
 - 9.8) Tavola (E.06) schemi elettrici quadro alimentazione edifici 2-3 scuola elementare e materna;
 - 9.9) Tavola (E.07) schemi elettrici quadro alimentazione edifici 4-5 scuola media e palestra;
 - 9.10) Computo metrico estimativo (CME.E);
 - 9.11) Piano di manutenzione (PM.E);
 - 10) OPERE CIVILI:
 - 10.1) Relazione di calcolo delle strutture (RT.C) - allegato 1 Fascicolo dei calcoli;
 - 10.2) Capitolato speciale II parte materiali e specifiche tecniche (st.c);
 - 10.3) Piano di manutenzione (PM.C);
 - 10.4) Computo metrico estimativo (CME.C);
 - 10.5) Tavola (C.01) Architettonico – stato attuale;
 - 10.6) Tavola (C.02) Architettonico – stato di progetto; planimetria e sezioni
 - 10.7) Tavola (C.03) Architettonico – stato di progetto; particolari
 - 10.8) Tavola (C.04) Architettonico – stato sovrapposto;
 - 10.9) Tavola (C.05) Architettonico – planimetria generale scavi;
 - 10.10) Tavola (C.06) Strutturale – centrale termica; carpenterie di piano
 - 10.11) Tavola (C.07) Strutturale – centrale termica; armature nuclei
 - 10.12) Tavola (C.08) Strutturale – muri di contenimento e palandole;
- Le parti si danno atto che le quantità indicate nel computo metrico, che non costituisce atto contrattuale, sono meramente indicative. Non fanno inoltre



parte del contratto gli elaborati non indicati all'art. 110 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 3. Dichiarazioni dell'impresa.


L'Impresa dichiara di avere attentamente esaminato il progetto dell'intervento in tutti i suoi elaborati e di aver valutato autonomamente le quantità delle opere necessarie alla sua perfetta esecuzione, assumendo a proprio esclusivo rischio ogni eventuale inesattezza della propria valutazione circa dette quantità rispetto a quelle indicate nel computo metrico, dal momento che ogni variazione in aumento o in diminuzione delle quantità delle opere che fosse successivamente accertata nel corso dei lavori non darà luogo a variazioni del corrispettivo di appalto, cui comunque l'Impresa espressamente rinuncia.

L'Impresa attesta che il progetto corrisponde alle esigenze tecnico-costruttive dell'opera oggetto di appalto e che è perfettamente realizzabile alla scadenza contrattuale, con le modalità e tecnologie precisate dal progetto e dall'offerta dell'impresa, secondo i tempi precisati dal Programma dei lavori.

L'impresa riconosce infine che ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante del contratto di appalto, si intenderà valida la prescrizione più favorevole alla Committente.

Art. 4. Corrispettivo dell'appalto.

L'appalto è dato ed accettato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163 del 2006 per il corrispettivo onnicomprensivo di **Euro ... (...)** oltre IVA ed oltre al corrispettivo a corpo di **Euro (...)** oltre IVA per l'attuazione delle misure contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.



L'Impresa riconosce che:

- a) il corrispettivo a corpo è stato pattuito sulla base del compiuto accertamento, da parte dell'Impresa ed a suoi esclusivi rischio e responsabilità, della qualità e quantità dei lavori necessari ad eseguire l'intera opera appaltata;
- b) l'eventuale accertamento nel corso dei lavori di maggiori quantità dei lavori stessi, rispetto a quelle considerate dall'Impresa, non darà luogo a modifica del corrispettivo sopra stabilito.

L'Impresa attesta infine che il corrispettivo a corpo pattuito compensa tutte le opere e modalità esecutive necessarie, opportune e comunque utili per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, ancorché non espressamente menzionate nei documenti ed elaborati progettuali

Art. 5. Cauzione a garanzia.


A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, rilasciata da n. ... di importo pari a €

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Art. 6. Variazioni al progetto.

Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'attuazione delle varianti o modifiche non darà diritto all'Impresa di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o



comunque aggiuntivi, ma darà diritto al solo pagamento delle opere eseguite in variante, che verranno contabilizzate e pagate come indicato al successivo art. 7, con esclusione di qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui l'Impresa fin d'ora rinuncia.

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all'Impresa per le opere eseguite in variante sarà detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti.

L'Impresa non avrà comunque diritto - in relazione alle opere che non dovrà realizzare - a qualsivoglia indennità e/o compenso per utile di impresa o spese generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia.

Art. 7. Opere a misura.

L'appalto di tutte le eventuali opere in aggiunta o in variante a quanto previsto a corpo oppure a modifica di opere già eseguite, è dato ed accettato a misura.


I prezzi unitari, in base ai quali saranno valutate e pagate dette opere - ferme le detrazioni e/o compensazioni per i lavori in diminuzione - sono quelli desumibili dal computo metrico e dall'offerta presentata dall'impresa.

Qualora non sia possibile desumere i prezzi da detti documenti si procederà ad eseguire analisi diretta.

In ogni caso in cui l'Impresa non accetti i nuovi prezzi come sopra determinati, l'Impresa avrà comunque l'obbligo di eseguire le opere ed il Direttore dei Lavori di iscrivere in contabilità i prezzi medesimi.

Art. 8. Invariabilità dei prezzi.

Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto ed i prezzi di cui all'art. 7 si intendono - per patto essenziale nell'interesse della Committente - fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e compensativi di tutte le



opere, forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e suscettibili di essere collaudati, salve le ipotesi di revisione del prezzo ex art. 133 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

L'alea della remuneratività del contratto è pertanto a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, che non potrà in alcun caso formulare domande nei confronti della Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosità del rapporto, sopravvenute alla conclusione del contratto.

Art. 9. Consegna e Programma dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a presentare il programma esecutivo ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.


L'Impresa si impegna a prendere in consegna i lavori ed a iniziarli nel giorno indicato dal Diretto Lavori.

Della consegna dei lavori verrà redatto verbale in contraddittorio tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori.

L'impresa si obbliga ad eseguire i lavori in conformità del cronoprogramma che, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'Impresa si impegna a conformarsi agli aggiornamenti del programma disposti dal Direttore dei Lavori in relazione all'andamento dell'appalto, fin d'ora dichiarando di rinunciare a compensi aggiuntivi ed a proroghe del termine di ultimazione.

Art. 10. Termine di ultimazione dei lavori.



I lavori dovranno essere condotti con la massima solerzia e speditezza nel rispetto del programma dei lavori, con l'obbligo di recupero di eventuali interruzioni o ritardi, e dovranno essere ultimati entro **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori, in modo che l'opera possa essere pienamente collaudata in ogni sua parte ed elemento. Il termine è essenziale nell'interesse della Committente.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.


Art. 11. Ritardi e Penali.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori nel termine essenziale previsto dall'art. 10, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza, per ogni giorno solare di ritardo, con il limite del 10 per cento del corrispettivo di appalto. Se tale limite verrà superato il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che verrà deliberato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 del D.lgs.163 del 2006. E' fatto espressamente salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12. Responsabile del Procedimento e Direzione dei lavori.

Il responsabile unico del procedimento di appalto è l'Ing. **Giovanni Antonio Saraceno**

I lavori verranno eseguiti sotto la Direzione dell'Ing. **Roberto Cappagli**, che avrà facoltà di avvalersi di collaboratori, ovvero di altro professionista



che la Committente potrà nominare a suo insindacabile giudizio in sostituzione.


Art. 13. Responsabile di cantiere.

L'Impresa dovrà nominare, quale suo rappresentante "responsabile di cantiere", un tecnico abilitato, di gradimento della Committente, che dovrà seguire ininterrottamente con la sua costante presenza in cantiere, lo svolgimento dei lavori.

Art. 14. Oneri particolari dell'Impresa.

Oltre a quanto previsto dagli allegati al presente contratto e dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, si intendono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti particolari oneri, previo conseguimento, a sue esclusive cure e spese, di ogni autorizzazione amministrativa necessaria:

- a) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare la perfetta e rapida esecuzione delle opere; la recinzione del cantiere; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;
- b) la sistemazione, se necessaria, di adeguati ricoveri per gli operai e la creazione, in numero sufficiente ed in conformità alle disposizioni vigenti, di regolari e decenti latrine nonché di locali con acqua corrente, per gli addetti ai lavori;
- c) il pagamento di eventuali diritti e contributi per il transito su strade comunali e private degli automezzi adibiti ai lavori; il libero accesso ed il sicuro transito e la incolumità delle persone e degli automezzi nell'ambito del cantiere, a ciò provvedendo anche, ove occorra, mediante la realizzazione di opere provvisoriale;
- d) l'adozione delle provviste e delle opere necessarie per assicurare, provvisoriamente nel corso dei lavori, tutti i servizi esistenti quali - in via



esemplificativa - i servizi Telecom, ENEL, Gas, acquedotto, fognature e quant'altro e per il loro definitivo ripristino o spostamento, anche mediante la sostituzione ed il rinnovo degli elementi che compongono la rete dei servizi medesimi;

e) l'individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Impresa sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, Telecom, Azienda del Gas, Acquedotto, Fognatura, etc) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori;

f) la continua ed accurata sorveglianza del cantiere e la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in cantiere ed anche di proprietà di terzi;


g) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di cantiere, nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande e prescritto dalla Direzione Lavori;

h) l'ottenimento a sue cure e spese di tutte le licenze e permessi necessari alla conduzione dei lavori, quali passi carrabili, occupazione di suoli sia pubblici che privati, discarica, allacciamento ai servizi pubblici, ecc., rimanendo l'Impresa responsabile in caso di revoca dei medesimi;

i) il trasporto a discarica dei materiali di risulta;

l) lo sgombero del cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori;

m) l'accesso al cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere o forniture non



contemplate nell'appalto ed alle persone che debbano eseguire lavori per conto diretto della Committente;

n) l'obbligo di provvedere a sue cure e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera nonché alla buona conservazione e perfetta custodia dei materiali e delle attrezzature anche forniti da altre ditte. Le perdite o i deterioramenti che, per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, interessassero i materiali suddetti saranno a carico esclusivo dell'Impresa stessa, che sarà responsabile degli eventuali danni conseguenti;

o) tutte le opere provvisorie in genere e quant'altro occorra alla perfetta esecuzione dei lavori;

p) la provvista di energia elettrica e/o altra fonte energetica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione;


q) i rilievi, tracciamenti, verifiche, sondaggi, capisaldi e picchettazioni, gli apparecchi, utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure;

r) l'esecuzione, presso gli istituti specializzati, di tutti gli esperimenti e di tutte le analisi ed i saggi ordinati in ogni tempo dalla Committente stessa su materiali impiegati o da impiegarsi;

s) la redazione dei disegni e degli elaborati del progetto esecutivo che non siano stati predisposti dalla Committente;

t) la predisposizione e la presentazione delle denunce e delle pratiche per ottenere l'approvazione delle opere eseguite e da eseguirsi da parte delle autorità competenti;

u) l'assistenza per la redazione del certificato di collaudo delle opere, in conformità delle disposizioni in materia.



Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:


- 1) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;
- 2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
- 3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 15. Responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente, dei suoi rappresentanti e della Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone ed alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che dovessero accedere al



cantiere per ragioni del loro ufficio, nonché per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di qualsiasi terzo in genere, nessuno escluso, in connessione od in dipendenza, diretta od indiretta, della esecuzione dei lavori.

L'Impresa è tenuta a stipulare prima dell'inizio dei lavori la polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per i seguenti massimali:


- a) per opere esistenti massimale pari all'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all'art. 4;
- b) per opere in costruzione massimale pari all'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all'art. 4;
- c) per responsabilità civile verso terzi massimale pari a € 500.000;

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Copia della polizza e di eventuali appendici dovrà essere consegnata dall'Impresa alla Committente prima dell'inizio dei lavori con dimostrazione di rinnovi e pagamento dei premi.

Art. 16. Subappalto.

Qualora dichiarato in sede di offerta l'Impresa potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle opere oggetto del presente atto in conformità di quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del



subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Art. 17. Condizioni di pagamento.

Il corrispettivo d'appalto sarà versato per stati di avanzamento di importo pari a € **70.000 (EURO settantamila)**.


Dall'importo di ogni stato di avanzamento dei lavori verrà dedotta la quota dello 0,50%, a garanzia delle norme e prescrizioni in materia di tutela dei lavoratori che verrà liquidata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 145 del 2000. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La Committente procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, al fine dell'emissione dello stato avanzamento lavori l'Impresa e, per il suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla Committente il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) con specifica attribuzione del codice CIP per l'appalto in essere.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sarà pagata entro novanta giorni dalla emissione del certificato di collaudo, subordinatamente alla presentazione della polizza




fideiussoria a garanzia della rata a saldo. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo per decorso biennale.

Art. 18. CCNL, Assicurazioni sociali e previdenziali.

L'Impresa garantisce che tutti gli operai e gli addetti al cantiere alle sue dipendenze saranno coperti da polizza continuativa I.N.A.I.L. ed esonera la Committente, i suoi rappresentanti e la Direzione Lavori da ogni responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro, che dovessero verificarsi sia nell'ambito del cantiere che al di fuori di esso.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia dei lavoratori agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Impresa è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa fino alla data di collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Impresa conferisce alla Committente il diritto di escutere la cauzione definitiva.




Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto in libro di paga e matricola, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso sarà applicata una penale di € 2.500 per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Il RUP ordinerà all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 19. Piani di sicurezza.

L'Impresa dichiara di aver ricevuto e compiutamente esaminato il piano di sicurezza e di coordinamento e di approvarlo specificamente. L'Impresa si obbliga di dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nei predetto



documento e ad ogni eventuale suo adeguamento che sia disposto dalla Committente e dal “coordinatore per la progettazione” e “per l’esecuzione dei lavori”, così come si obbliga di rispettare le disposizioni dettate dalla normativa in materia.

L’Impresa prende atto che le funzioni di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” saranno svolte dall’Ing. Roberto Cappagli, salva la facoltà della Committente di nominare altri professionisti in sua eventuale sostituzione.

Ai sensi dell’art. 131 del D.lgs 163 del 2006 prima dell’inizio dei lavori l’Impresa è tenuta a consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Direttore Lavori procederà all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte della Impresa e dei subappaltatori delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.


Art. 20. Recesso della Committente.

La Committente potrà, in qualunque momento, rinunciare a suo insindacabile giudizio all’esecuzione dei lavori e recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La Committente potrà esercitare la facoltà di recesso anche parzialmente.

In esito alla comunicazione di recesso l’Impresa dovrà consegnare le opere eseguite ed il cantiere nella piena disponibilità della Committente entro 10 (dieci) giorni.

Ogni contestazione dovesse insorgere in ordine alle modalità di recesso ed alle sue conseguenze ed in particolare al pagamento del corrispettivo dovuto



all'Impresa non esonererà l'Impresa stessa dall'adempire esattamente a quanto sopra pattuito.

Art. 21. Clausola risolutiva espressa.


Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, in caso di:

- a) lavori effettuati con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, qualora l'Impresa, su richiesta della Direzione dei Lavori, non provveda entro il termine assegnato da questa, alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati;
- b) ingiustificata sospensione o interruzione dei lavori;
- c) ripetute violazioni delle disposizioni del Direttore dei Lavori;
- d) concessione in subappalto dei lavori oggetto del presente contratto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- e) violazione del piano di sicurezza, ove l'Impresa non ponga rimedio alla violazione nel termine assegnato dalla Committente.

In tal caso l'Impresa dovrà, entro dieci giorni dalla contestazione, consegnare il cantiere, le opere già eseguite, tutti i materiali a piè d'opera nonché liberare il cantiere da persone, cose ed attrezzature che ad insindacabile giudizio della Committente possano ostacolare la immediata continuazione dei lavori ed il completamento dell'opera.

Art. 22. Ultimazione lavori e consegna degli stessi.

Ultimati i lavori - relativamente a tutte le opere oggetto di appalto - l'Impresa ne darà comunicazione scritta alla Committente e alla Direzione lavori, allegando la dichiarazione di conformità degli impianti.



A seguito di tale comunicazione e sempre che i lavori siano stati effettivamente ultimati, si provvederà alla redazione del verbale di ultimazione che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'Impresa ed alla consegna dell'opera alla Committente.

La consegna dell'opera non comporterà l'accettazione della medesima da parte della Committente.

Fino alla consegna delle opere l'Impresa è tenuta a provvedere, a sue cure e spese, alla custodia delle stesse e dei materiali ed attrezzature poste in opera o a piè d'opera.

Art. 23. Verifica e conto finale.

Entro venti giorni dalla data del verbale di ultimazione, il Direttore dei lavori procederà alla verifica di tutte le opere eseguite dall'Impresa, riscontrando la loro buona ed esatta esecuzione ed ordinando la eliminazione di eventuali difetti, prescrivendone il termine di effettuazione.


Entro dieci giorni da detto ultimo termine, verrà redatto il conto finale.

Art. 24. Manutenzione sino al certificato di collaudo.

Dopo l'ultimazione dei lavori l'Impresa è tenuta a provvedere, a sue cure e spese, alla manutenzione di tutte le opere eseguite sino al compimento delle operazioni di collaudo, restando unica responsabile per danni, deterioramento o perimento dell'opera sino a tale data, a qualsiasi causa dovuti, e restando inteso che l'utilizzazione dell'opera non deve pregiudicare i risultati del collaudo ed aggravare l'obbligo di manutenzione dell'Impresa.

Art. 25. Collaudo.

Entro sei mesi dal verbale di ultimazione dei lavori la Committente provvederà al collaudo delle opere ultimate. L'organo di collaudo opererà per conto della Committente e sarà nominato dal Comune di San Godenzo, come previsto dalla concessione di costruzione e gestione stipulata tra la



suddetta Amministrazione e la Committente. Non troverà pertanto applicazione quanto previsto dall'art. 141, comma 4, del D.lgs 163 del 2006. Il collaudo delle opere ultimate comprenderà anche l'esame delle riserve dell'Impresa, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva e sempreché siano state iscritte nei tempi e modi prescritti dal DPR 554 del 1999.

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 554 del 1999 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.


A conclusione del collaudo di tutte le opere oggetto del presente appalto e nei limiti del credito dell'Impresa come liquidato dal collaudatore, tenuto anche conto dei crediti di terzi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, la Committente svincolerà la garanzia di cui al precedente art. 7 e non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo:

- a) pagherà le ritenute a garanzia di cui all'art. 17;
- b) pagherà la rata di saldo liquidata dal collaudatore, previo rilascio - ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 554 del 1999 - di garanzia fideiussoria di pari importo e con scadenza fino al compimento di due anni dal certificato di collaudo.

L'avvenuto collaudo dei lavori ed il pagamento della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera e non esonerano l'Impresa dalle sue responsabilità.

Art. 26. Garanzia per difetti e vizi delle opere.

Anche in deroga alla disciplina legale, la garanzia per i vizi, difetti e difformità dei materiali e delle opere è prestata dall'Impresa convenzionalmente come segue:



a) la garanzia è dovuta anche se la Committente ha accettato l'opera e/o le difformità o i vizi erano conosciuti o riconoscibili,


b) tutti i vizi, le difformità ed i difetti dell'opera - quale ne sia la consistenza ed ancorché non si tratti di gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. - potranno farsi valere dalla Committente e suoi aventi causa per dieci anni dal collaudo provvisorio (così come è previsto dall'art. 1669 cod. civ. per la sola ipotesi di rovina e difetti gravi).

In pendenza della garanzia, l'Impresa dovrà provvedere ad eliminare, a sue cure e spese, i vizi, difformità e difetti riscontrati provvedendo alle necessarie sostituzioni, riparazioni e ripristini a perfetta regola d'arte, entro il più breve termine tecnicamente possibile.

In ogni caso in cui l'Impresa non vi provveda nel termine assegnato dalla Committente, la Committente è fin d'ora autorizzata a provvedervi in danno dell'Impresa ed a conseguire dalla compagnia di assicurazioni e/o dall'Impresa stessa - in solido tra loro - l'integrale rimborso di quanto pagato, restando inteso che non potranno essere opposte alla Committente restrizioni, franchigie e scoperture di rischio o contestazioni di risarcimento avanzate dalla compagnia di assicurazioni e che - nei confronti della Committente - l'Impresa rimane l'unica obbligata e per l'intero.

Il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Fino a quando il certificato di collaudo non assumerà carattere definitivo l'Impresa è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli



prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trovano applicazione gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'Impresa è tenuta alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera. E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Impresa ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. Se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti della Committente purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Art. 27. Presa in consegna anticipata.

La Committente si riserva di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere in seguito all'ultimazione lavori ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 28. Foro esclusivo.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze

LA COMMITTENTE

L'IMPRESA

Sebbene il presente contratto sia frutto della autonoma negoziazione delle parti, l'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le clausole 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 26 e 28.

L'IMPRESA